REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

REGIONE PUGLIA

ANNO LIII | BARI, 1 FEBBRAIO 2022 | **n. 13**

Ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
b) deliberazioni della Giunta regionale;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
k) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:
Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE PRIMA

Ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali

ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO (SEZIONE SECONDA) 25 - 28 gennaio 2022, n. 389
Ricorso elettorale in appello n. R.G. 10232/2021 proposto da Giuseppe Longo c/altri e nei confronti di Regione Puglia e altri. 5481

ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO (SEZIONE SECONDA) 25 - 28 gennaio 2022, n. 390
Ricorso elettorale in appello n. R.G. 10256/2021 proposto da Mario Pendinelli c/altri e nei confronti di Regione Puglia e altri. 5485

PARTE PRIMA

Ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali

ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO (SEZIONE SECONDA) 25 - 28 gennaio 2022, n. 389
Ricorso elettorale in appello n. R.G. 10232/2021 proposto da Giuseppe Longo c/altri e nei confronti di Regione Puglia e altri.

N. 10232/2021 REG.RIC.

Pubblicato il 28/01/2022

N.00389 /2022 REG.PROV.CAU.
N. 10232/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10232 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Giuseppe Longo, rappresentato e difeso dagli avvocati Ida Maria Dentamaro, Gennaro Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo, n. 101;

contro

Vito De Palma, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Ancora, Sabina Ornella Di Lecce, Gianluigi Pellegrino, Gianluca Prete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Michele Mazzarano, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Cecinato, Luisa Torchia, Gabriele Sabato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

N. 10232/2021 REG.RIC.

difeso dagli avvocati Rossana Lanza, Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Delegazione Romana Regione Puglia in Roma, via Barberini n.36;

Francesco La Notte, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolò Mastropasqua, Aristide Police, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;

Ruggiero Mennea, Popolari con Emiliano, Mario Pendinelli, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Carmelo Grassi, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la revoca

dell'ordinanza cautelare n. 33/2022 di rigetto della domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza parziale n. 466/2021 del 13.3.2021 del TAR Puglia, Bari, Sez. III, del dispositivo n. 1777/2021 del 01.12.2021 del Tar Puglia, Bari, Sez. III, e della sentenza n. 1822/2021 del 06.12.2021 del TAR Puglia, Bari, Sez. III, con riproposizione della domanda cautelare respinta.

Vista il ricorso presentato;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Vito De Palma e di Michele Mazzarano e di Regione Puglia e di Francesco La Notte;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2022 il Cons. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti gli avvocati Ida Maria Dentamaro, Gennaro Terracciano, Gianluigi Pellegrino, Anna Bucci e Ruggero Frascaroli;

Dato atto che, nell'odierna discussione in camera di consiglio, è emerso pacificamente tra le parti che la materiale esecuzione della sentenza appellata è

N. 10232/2021 REG.RIC.

avvenuta in data successiva alla pubblicazione dell'ordinanza del 13 gennaio 2022, n. 33.

Dato atto che quell'ordinanza è sorretta formalmente da due autonomi capi motivazionali, uno attinente al periculum, l'altro attinente al fumus e che, nonostante la tendenziale prevalenza in sede cautelare dei profili afferenti al periculum, avverso l'altro capo motivazionale non sono stati prospettati autonomi profili revocatori;

Ritenuto, in via dirimente, che, anche a prescindere dalle predette considerazioni, comunque il collegio non ravvisa in questa sede cautelare la sussistenza dei presupposti per la modifica dell'attuale assetto consigliare, indipendentemente dalla data in cui esso è stato costituito;

Ritenuto, infatti, che assume particolare rilievo la circostanza che è già stata fissata l'udienza per la trattazione del merito al 29 marzo 2022 e che non vi sarebbe comunque ragionevole possibilità di anticipare tale data;

Considerato, in ragione della specificità della vicenda, di dover disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase processuale;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) disattende l'istanza proposta, restando per l'effetto ferma la data dell'udienza pubblica già fissata al 29 marzo 2022.

Compensa le spese della presente fase processuale.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Giovanni Sabbato, Consigliere

N. 10232/2021 REG.RIC.

Carla Ciuffetti, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Fabrizio D'Alessandri

IL PRESIDENTE
Ermanno de Francisco

IL SEGRETARIO

ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO (SEZIONE SECONDA) 25 - 28 gennaio 2022, n. 390

Ricorso elettorale in appello n. R.G. 10256/2021 proposto da Mario Pendinelli c/altri e nei confronti di Regione Puglia e altri.

N. 10256/2021 REG.RIC.

Pubblicato il 28/01/2022

N.00390 /2022 REG.PROV.CAU.
N. 10256/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10256 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Mario Pendinelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Ida Maria Dentamaro, Ruggero Frascaroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Ruggero Frascaroli in Roma, viale Regina Margherita, 46;

contro

Antonio Paolo Scalera, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Ancora, Sabina Ornella Di Lecce, Gianluigi Pellegrino, Gianluca Prete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento 11;

Michele Mazzarano, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Cecinato, Luisa Torchia, Gabriele Sabato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

N. 10256/2021 REG.RIC.

Giuseppe Longo, Ruggiero Mennea, Lista Elettorale Denominata Popolari con Emiliano, non costituiti in giudizio;

Francesco La Notte, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolò Mastropasqua, Aristide Police, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;

Regione Puglia, rappresentato e difeso dagli avvocati Rossana Lanza, Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Delegazione Romana Regione Puglia in Roma, via Barberini n.36;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Carmelo Grassi, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la revoca

dell'ordinanza cautelare n. 41/2022 di rigetto della domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza parziale n. 465/2021 del 13.3.2021 del TAR Puglia, Bari, Sez. III, del dispositivo n. 1781/2021 del 01.12.2021 del Tar Puglia, Bari, Sez. III, e della sentenza n. 1821/2021 del 06.12.2021 del TAR Puglia, Bari, Sez. III, con riproposizione della domanda cautelare respinta;

Visto il ricorso presentato;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Antonio Paolo Scalera e di Michele Mazzarano e di Francesco La Notte e di Regione Puglia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2022 il Cons. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti gli avvocati Ida Maria Dentamaro, Gennaro Terracciano, Gianluigi Pellegrino, Anna Bucci e Ruggero Frascaroli;

Dato atto che, nell'odierna discussione in camera di consiglio, è emerso

N. 10256/2021 REG.RIC.

pacificamente tra le parti che la materiale esecuzione della sentenza appellata è avvenuta in data successiva alla pubblicazione dell'ordinanza del 13 gennaio 2022, n. 41.

Dato atto che quell'ordinanza è sorretta formalmente da due autonomi capi motivazionali, uno attinente al periculum, l'altro attinente al fumus e che, nonostante la tendenziale prevalenza in sede cautelare dei profili afferenti al periculum, avverso l'altro capo motivazionale non sono stati prospettati autonomi profili revocatori;

Ritenuto, in via dirimente, che, anche a prescindere dalle predette considerazioni, comunque il collegio non ravvisa in questa sede cautelare la sussistenza dei presupposti per la modifica dell'attuale assetto consigliare, indipendentemente dalla data in cui esso è stato costituito;

Ritenuto, infatti, che assume particolare rilievo la circostanza che è già stata fissata l'udienza per la trattazione del merito al 29 marzo 2022 e che non vi sarebbe comunque ragionevole possibilità di anticipare tale data;

Considerato, in ragione della specificità della vicenda, di dover disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase processuale;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) disattende l'istanza proposta, restando per l'effetto ferma la data dell'udienza pubblica già fissata al 29 marzo 2022.

Compensa le spese della presente fase processuale.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

N. 10256/2021 REG.RIC.

Giovanni Sabbato, Consigliere

Carla Ciuffetti, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Fabrizio D'Alessandri

IL PRESIDENTE
Ermanno de Francisco

IL SEGRETARIO

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6372 / 6524
Sito internet: http://burp.regione.puglia.it
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)

MONACO
FRANCESCO
01.02.2022
09:57:10
UTC